



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA
L'INFORMAZIONE, LA RICERCA,
ED I RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO

UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO GRANDE e GENERALE PROTOCOLLO N. 0958 Data 5.06.2009
--

RELAZIONE

AL

PROGETTO DI LEGGE

SULLE

INTERCETTAZIONI

_____ O _____

Il presente progetto di Legge disciplina una materia che proprio in questi mesi è stata oggetto di accese discussioni politiche nella vicina Italia.

Si tratta del resto di una materia piuttosto delicata, laddove vengono in rilievo ed in possibile conflitto gli interessi pubblici alla repressione dei reati e ad una efficace amministrazione della giustizia con diritti e libertà della persona costituzionalmente garantiti e protetti e degni della massima considerazione.

La proliferazione delle moderne tecnologie, se da un lato ha determinato un aumento dei reati commessi tramite l'uso delle nuove forme di comunicazione, dall'altro lato consente



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA
L'INFORMAZIONE, LA RICERCA
ED I RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO

ora, in determinati casi e per determinati reati, il compimento di indagini attraverso l'utilizzo di tecniche investigative maggiormente efficaci, ma potenzialmente pericolose per i diritti di riservatezza e di inviolabilità del domicilio che sono ormai patrimonio comune di tutte le moderne democrazie.

Gli Stati moderni si sono pertanto dotati di normative che hanno disciplinato l'utilizzo di tali nuove tecniche investigative, tramite il minor sacrificio possibile delle libertà individuali, prima tra tutte quella alla riservatezza.

D'altro lato si deve ricordare come tali tecniche di indagine vengano spesso usate anche per la repressione di reati transnazionali che sono di difficile l'accertamento con i soli metodi 'tradizionali'.

Nel difficile contemperamento tra le esigenze di tutela della riservatezza dell'individuo e la necessità statale di disporre di metodi di indagine efficaci alla repressione di particolari reati, si è innanzitutto scelto, nell'ambito del presente progetto di Legge, di limitare l'utilizzo di tali forme di investigazione solamente ai reati più gravi, in quanto puniti con la prigionia superiore al terzo grado, ovvero per le condotte particolarmente spregevoli che li caratterizzano.

D'altro canto, si è inteso limitare le possibilità di dar corso alle intercettazioni, non solo in base alla gravità del reato da perseguire, ma anche alla verosimiglianza della prospettazione accusatoria, consentendo la possibilità di far luogo alle intercettazioni non indiscriminatamente e per



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA
L'INFORMAZIONE, LA RICERCA
ED I RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO

rinvenire possibili reati, ma soltanto in presenza di gravi indizi di reato che facciano quantomeno ragionevolmente presumere la commissione di un illecito.

In questi casi, qualora cioè vi sia il grave sospetto della commissione di un reato previsto nel novero di quelli per i quali siano possibili le intercettazioni, si è ritenuto che anche la libertà individuale dei singoli dovesse cedere il passo dinanzi alla funzione pubblica di repressione dei reati.

Non si tratta tuttavia di una soppressione *tout court* dei diritti dei singoli a fronte dell'esercizio della pretesa punitiva dello Stato: anche nell'ambito delle tecniche operative e delle modalità pratiche di effettuazione delle intercettazioni, si è infatti inteso contemperare le suddette esigenze in modo tale da determinare il minor sacrificio possibile dei diritti del singolo a fronte dell'esigenza della collettività.

In primo luogo, sono state previste rigorose forme di custodia, conservazione ed archiviazione del materiale derivante dalle intercettazioni, atte a salvaguardare la riservatezza delle notizie ed i dati assunti, che devono avere una conoscibilità solo endoprocessuale, con esclusione e severa repressione di ogni indebita forma di pubblicazione esterna, peraltro, già contemplata nelle norme della Legge 17 giugno 2008, n. 93.

Va rilevato, al riguardo, che la minuziosità delle norme previste per l'archiviazione e custodia del materiale oggetto di intercettazione, lungi dal costituire inutili formalità burocratiche,



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA
L'INFORMAZIONE, LA RICERCA
ED I RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO

rappresentano garanzie imprescindibili per il rispetto della segretezza dei dati.

Sotto altro profilo, è accuratamente disciplinata la distruzione del materiale che si è rivelato non strettamente necessario all'indagine, al fine di evitare che permanga in essere materiale sostanzialmente inutile ai fini delle indagini, ma lesivo del diritto alla riservatezza delle comunicazioni che spetta ad ogni cittadino.

Si è inoltre inteso salvaguardare i diritti del prevenuto, sia in ordine alla possibilità di conoscere il contenuto del materiale derivante dalle intercettazioni, sia in merito alla possibilità che il materiale raccolto possa essere utilizzato anche a vantaggio del prevenuto medesimo.

Nella stesura dell'articolato è stato usato come traccia il progetto redatto dal prof. Glauco Giostra, sia perché un invito in tal senso era contenuto nella delibera congressuale di incarico, ma anche, e soprattutto, perché il prof. Giostra è indubbiamente uno dei maggiori esperti della materia.

La principale differenza del presente progetto rispetto a quello redatto dal prof. Giostra consiste nel fatto che alle intercettazioni delle sole comunicazioni sono state qui aggiunte le intercettazioni ambientali di comportamenti e di fatti.

* * *

Nel dettaglio il progetto in esame introduce i seguenti principi normativi.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA
L'INFORMAZIONE, LA RICERCA
ED I RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO

L'Art. 1 identifica e delimita la materia che viene trattata nel progetto: si tratta della disciplina delle intercettazioni come mezzo per l'acquisizione di prove nel processo penale, che va a colmare una grave lacuna nel nostro ordinamento processuale penale.

L' Art 2 definisce l'intercettazione come la captazione di comunicazioni o la rilevazione di comportamenti e fatti riconducibili al prevenuto -soggetto indagato come possibile autore di reato ancorché non identificato-, mediante percezione segreta, attuata eventualmente con l'ausilio di strumenti idonei a superare le normali capacità dei sensi.

Viene poi definito anche l'oggetto dell'intercettazione, che può essere la comunicazione fra il prevenuto ed altri soggetti, in qualunque forma e con qualsiasi mezzo essa sia effettuata (ad es. intercettazioni telefoniche, postali, mail etc.).

L'Art. 3 individua l'ambito di ammissibilità delle intercettazioni che sono consentite solo per tipi di reati tassativamente previsti, e precisamente:

- 1) i misfatti che siano puniti con la pena edittale della prigionia non inferiore, nel minimo, al terzo grado (rientrano in questo ambito i reati di terrorismo e di riciclaggio, e tutti i reati più gravi);
- 2) i misfatti contro l'incolumità, la salute pubblica e l'ambiente naturale;
- 3) i misfatti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope;



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA
L'INFORMAZIONE, LA RICERCA
ED I RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO

- 4) i misfatti commessi nell'esercizio dell'attività bancaria, finanziaria e assicurativa, che siano puniti con la pena edittale della prigionia non inferiore, nel minimo, al secondo grado;
- 5) i misfatti previsti dagli articoli 177, 177 bis, 177 ter, e 177 quater del Codice Penale (relativi a reati contro i minori);
- 6) il misfatto previsto dall'art.204 del Codice Penale;
- 7) il misfatto previsto dall'art. 305 del Codice Penale (aggiotaggio);
- 8) i misfatti degli art. 371-372-373-374-375-376-377 del Codice Penale;
- 9) i misfatti commessi per mezzo della posta o del telefono o comunque di tecnologie radiofoniche, informatiche o telematiche;
- 10) ogni altro misfatto per il quale la legge preveda espressamente la possibilità di adottare tale mezzo di acquisizione di prove.

Il comma 2 prevede che qualora l'intercettazione debba essere eseguita nell'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o di esercizio individuale di attività e relative appartenenze del prevenuto, essa sia consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo, almeno in parte, l'attività criminosa.

Si stabilisce infine che nella determinazione del grado della prigionia, ove ciò sia necessario per stabilire l'ammissibilità



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA
L'INFORMAZIONE, LA RICERCA
ED I RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO

dell'intercettazione, ai sensi del primo comma, non si prendono in considerazione gli aumenti e le diminuzioni del grado comportate dalla ricorrenza di circostanze aggravanti o attenuanti, sia generali che speciali.

L'Art. 4 individua i presupposti e contenuti del provvedimento di autorizzazione ad effettuare intercettazioni; ovviamente si impone in questi casi, al fine di evitare abusi, di limitare e regolamentare minuziosamente le competenze del Giudice Inquirente che effettuerà le intercettazioni; è infatti prevista un'autorizzazione del Giudice delle Intercettazioni (nella specie il Giudice Decidente diverso da quello che dovrà presiedere il dibattimento ed emettere la sentenza o altro giudice nominato dal Dirigente in caso di assenza del primo); si stabilisce dunque che il Giudice Inquirente, quando abbia ravvisato gravi indizi di reato e vi siano fondati motivi di ritenere che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini, richieda l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione, indicandone specificamente le modalità e la durata, che non può comunque essere superiore a tre mesi.

Nel testo del progetto si è usata l'espressione "gravi indizi di reato" e non quelle più restrittive usate nel progetto di riforma attualmente in discussione in Italia che postulano "gravi indizi di colpevolezza" o addirittura "evidenti indizi di colpevolezza".

Credo sia inutile dilungarsi sulle diverse portate di tali espressioni, sulle quali si è svolto un aplissimo ed acceso



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA
L'INFORMAZIONE, LA RICERCA
ED I RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO

dibattito su tutti i mass media, con dovizia di argomentazioni a sostegno dell'una o dell'altra formulazione.

Si deve tuttavia rilevare come la terza di tali espressioni (evidenti indizi di colpevolezza) riduca di molto la concreta utilizzabilità delle intercettazioni.

Il comma 2. prevede che l'autorizzazione sia data con decreto motivato dal Giudice delle Intercettazioni il quale può stabilire modalità e durata diverse da quelle indicate nella richiesta, per evitare pregiudizi alla riservatezza delle persone che non siano strettamente necessari.

Il comma 3. stabilisce che in taluni casi l'intercettazione possa essere protratta rispetto alle previsioni del provvedimento di autorizzazione; in ogni caso non si potrà superare la durata di tre mesi complessivi. Su richiesta, il Giudice delle Intercettazioni può eccezionalmente prorogare l'intercettazione sino ad un massimo di ulteriori tre mesi, in presenza di sopravvenuti e specifici elementi, che dovranno essere indicati espressamente nel provvedimento di proroga, unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.

Il comma 4. prevede che nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Giudice Inquirente possa disporre l'intercettazione con decreto motivato, in cui dovrà essere specificato il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione; questo decreto dovrà essere comunicato immediatamente e al Giudice delle Intercettazioni, il



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA
L'INFORMAZIONE, LA RICERCA
ED I RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO

quale, entro quarantotto ore dalla comunicazione, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del Giudice Inquirente non è convalidato, l'intercettazione non potrà essere proseguita, i risultati non potranno essere utilizzati e dovranno anzi essere distrutti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2.

Il comma 5 prevede una dilatazione dei termini delle intercettazioni, quando si procede per misfatti per i quali è prevista la pena della prigionia non inferiore al sesto grado; si stabilisce tuttavia che le intercettazioni non possano comunque essere protratte oltre il termine massimo previsto per il regime di segretezza temporanea delle indagini di cui all'art 5, terzo comma, della Legge 17 giugno 2008, n. 93.

Il comma 6. prevede un apposito registro riservato delle intercettazioni, tenuto presso ogni ufficio del Giudice Inquirente, vistato dal Giudice delle Intercettazioni e sottoposto alla vigilanza del Magistrato Dirigente.

L'Art.5 disciplina nel dettaglio le modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione; si prevede che il Giudice Inquirente proceda alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria. o di altro personale idoneo.

Il comma 2 stabilisce che le comunicazioni, i comportamenti ed i fatti oggetto di intercettazione sono captati o rilevati con mezzi tecnici idonei a consentirne la riproduzione e la verifica, nonché, ove ciò sia possibile, la trascrizione e la



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA
L'INFORMAZIONE, LA RICERCA
ED I RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO

traduzione in altra lingua, la decrittazione o la trasposizione in altro linguaggio.

Al comma 3. si impongono cautele idonee ad evitare che l'indagato possa venirne a conoscenza, ma nel rispetto delle norme della presente legge.

L'Art.6 disciplina la verbalizzazione delle operazioni di intercettazione. Si prevede al comma 2 la trascrizione sommaria del contenuto delle comunicazioni, dei comportamenti e dei fatti oggetto di intercettazione e al comma 3 ulteriori indicazioni utili a garantire il rigoroso rispetto della legge da parte degli organi inquirenti e del personale che effettua le intercettazioni.

L'Art. 7 prevede che coloro che hanno eseguito le intercettazioni trasmettano immediatamente al Giudice Inquirente i verbali di cui all'articolo che precede, unitamente alle registrazioni audio o di altro genere, delle comunicazioni, oggetto di intercettazione, non appena le operazioni siano concluse e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione.

Secondo il comma 2. il Giudice Inquirente dovrà procedere ad un'attenta disamina del materiale ricavato dalle intercettazioni allo scopo di individuare gli elementi utili ai fini delle indagini.

E' infine stabilita la custodia in archivio rigorosamente riservato dei verbali e delle registrazioni.

L'Art.8 disciplina il deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni e la loro eventuale distruzione, previa verifica



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA
L'INFORMAZIONE, LA RICERCA
ED I RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO

da parte del Giudice Inquirente della loro rilevanza ai fini delle indagini. Devono essere contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste, al fine di consentire la verifica della regolarità delle operazioni ed evitare abusi.

Il comma 2. stabilisce che le intercettazioni ed i relativi verbali, quando abbiano riguardato casualmente conversazioni, comportamenti o fatti non rilevanti o rientranti nei casi di divieto di intercettazione e/o utilizzazione, vengono immediatamente distrutti, previo consenso del Giudice delle Intercettazioni, con procedure atte a garantire che non possano essere recuperati o ricostruiti.

Il comma 3. prevede che il Giudice delle Intercettazioni in via eccezionale possa autorizzare il Giudice Inquirente a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura della fase istruttoria in regime di temporanea segretezza, solo quando dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.

L'Art. 9 disciplina le modalità con cui i difensori possano esaminare le intercettazioni ed i relativi documenti (verbali, provvedimenti etc.) , con facoltà di indicare specificamente al Giudice Decidente le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia vietata l'utilizzazione.

Il comma 4. disciplina l'acquisizione definitiva delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA
L'INFORMAZIONE, LA RICERCA
ED I RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO

Il comma 5 prevede che la documentazione depositata della quale il Giudice delle Intercettazioni non ha disposto l'acquisizione sia immediatamente restituita al Giudice Inquirente e custodita nell'archivio riservato delle intercettazioni ed eventualmente distrutta ove sia emerso che essa rientri fra quelle di cui all'articolo 8, comma 2.

L'Art. 10 disciplina la trascrizione delle registrazioni, mediante perizia. E' vietata la trascrizione delle parti di comunicazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il Giudice Decidente dispone che i nomi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni o dalle stampe.

L'Art. 11 stabilisce nel dettaglio le modalità di utilizzo delle intercettazioni nel corso della fase istruttoria. Anche in questa fase è previsto che vengano espunte le parti di comunicazioni, comportamenti o fatti sicuramente estranei alle indagini, nonché i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

Il comma 2 prevede la trasmissione al Giudice delle Intercettazioni dei verbali, delle registrazioni, delle trascrizioni, delle stampe e delle riproduzioni, che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il Giudice delle Intercettazioni può chiedere di esaminare direttamente le registrazioni ed i supporti informatici.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA
L'INFORMAZIONE, LA RICERCA
ED I RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO

Al comma 3 si dispone che il Giudice delle Intercettazioni disponga l'acquisizione del materiale rilevante per la decisione nel fascicolo del procedimento e restituisca le altre al Giudice Inquirente, affinché siano custodite nell'archivio riservato delle intercettazioni. Dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore ha avuto conoscenza del provvedimento, il difensore viene immediatamente avvisato della facoltà di prendere visione delle comunicazioni acquisite e di quelle custodite nell'archivio riservato, al fine di richiedere al Giudice delle Intercettazioni, entro dieci giorni, l'acquisizione delle comunicazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.

L'Art. 12 disciplina l'accesso del Giudice Decidente alla documentazione custodita nell'archivio riservato, dopo la chiusura della fase istruttoria.

L'Art. 13 istituisce l'archivio riservato delle intercettazioni presso la segreteria del Giudice Inquirente, cui è attribuito il dovere di assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta. Le modalità di tenuta del Registro per assicurare compiutamente il dovere di riservatezza dovranno essere previste da apposito Regolamento interno emanato dal Magistrato Dirigente. L'articolo continua indicando alcuni principi cui il Regolamento dovrà attenersi (ad es. l'indicazione di tutti gli accessi al Registro).

L'Art. 14 stabilisce norme per la conservazione della documentazione; anche in questo caso si impone una normativa di dettaglio che può sembrare dettata da un eccesso di



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA
L'INFORMAZIONE, LA RICERCA
ED I RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO

formalismo; in realtà si impongono norme minuziose che sono indispensabili al fine di garantire la riservatezza ed il rispetto della legalità delle operazioni di intercettazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, prevenendo ogni possibile abuso.

L'Art. 15 disciplina l'utilizzazione del materiale acquisito nelle operazioni di intercettazione in procedimento diverso da quello in cui sono state acquisito.

Anche in questo caso tuttavia valgono le garanzie dettate dagli articoli 9, 10, 11 e 12.

Si stabilisce anche che le intercettazioni sono sempre utilizzabili, ad istanza della persona prevenuta in altro procedimento, quando il contenuto delle intercettazioni sia necessario o quanto meno utile alla sua difesa.

L'Art. 16 stabilisce i divieti oggettivi di intercettazione e di utilizzazione; sono i casi in cui le intercettazioni sono assolutamente vietate o perché l'indagine riguarda ipotesi di reato diverse da quelle tassativamente stabilite dalla presente legge, o perché le intercettazioni non erano state autorizzate, né convalidate.

Se casualmente (comma 2) le intercettazioni abbiano avuto come oggetto le comunicazioni rientranti nel divieto, queste non possono essere utilizzate.

Il comma 3 stabilisce la distruzione di tutta la documentazione proveniente da intercettazioni vietate, salvo che costituisca corpo del reato.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA
L'INFORMAZIONE, LA RICERCA
ED I RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO

L'Art. 17 stabilisce i divieti soggettivi di intercettazione e di utilizzazione; non si potranno pertanto intercettare le comunicazioni di persone tenute al segreto, quando hanno ad oggetto atti o fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione; si tratta ad esempio delle comunicazioni fra avvocato e cliente, fra medico e paziente, ecc. che ovviamente non possono formare oggetto di intercettazione, salvo che le stesse persone abbiano depresso sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

Ovviamente il divieto di intercettazione vige anche sulle conversazioni o comunicazioni dei Capitani Reggenti, dei membri del Congresso di Stato e dei membri del Consiglio Grande e Generale.

Al comma 2. si prevede che, ove fortuitamente le intercettazioni abbiano avuto come oggetto le comunicazioni rientranti nel divieto di cui al comma 1, queste non possono essere utilizzate e debbano essere distrutte (comma 3).

In considerazione dell'estrema delicatezza della materia, l'Art.18 prevede al comma 1. sanzioni per i casi in cui le intercettazioni siano effettuate in violazione di legge, richiamando i relativi articoli del codice penale e le pene in essi previste.

Il comma 2. stabilisce che sono soggetti al regime di rigorosa segretezza previsto dall'art. 8, 1° comma, della Legge sul Giusto processo (n.93/2008) tutte le attività, la documentazione, cartacea, informatica, audiovisiva o di altro



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA
L'INFORMAZIONE, LA RICERCA
ED I RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO

genere, ed i materiali relativi alle intercettazioni; tale segreto permane anche dopo la pubblicazione del processo per tutta la documentazione che non sia entrata a far parte del fascicolo dibattimentale.

Il comma 3. stabilisce che coloro che eseguono materialmente le operazioni di intercettazione e quanti altri che, su incarico dell'autorità giudiziaria, abbiano occasione di operare sulla documentazione che ne è stata ricavata, ancorché estranei alla Pubblica Amministrazione, sono considerati pubblici ufficiali e sono quindi assoggettati alle disposizioni dettate dagli articoli 371, 372, 373, 374, 375, 376 e 377 del Codice Penale.

Infine il comma 4. prevede che i dati informatici raccolti in applicazione della presente legge non sono soggetti alle disposizioni dettate dalla Legge 23 maggio 1995, n. 70.

L'art. 19 prevede in fine l'entrata in vigore della legge ed un termine entro il quale il Magistrato Dirigente deve emanare il regolamento per la tenuta dell'archivio e del registro delle intercettazioni.

IL SEGRETARIO DI STATO

(Augusto Casali)